

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
COMUNI PER IL SERVIZIO
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
"ALESSANDRA SABA"**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

TRA

II Comune di MARRUBIU rappresentato da _____
nella sua qualità di Responsabile
dei Servizi Amministrativi, denominato di seguito COMUNE CAPOFILA

E

II Comune di _____ rappresentato da _____

nella sua qualità di _____
denominato di seguito COMUNE ASSOCIATO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO

Il Comune di _____ aderisce al progetto SCUOLA CIVICA DI
MUSICA "ALESSANDRA SABA" per l'anno accademico _____ attivato dal
Comune di MARRUBIU in qualità di ente capofila

ART. 2 - ADESIONE AL PROGETTO E DURATA

L'adesione comporta l'attivazione di almeno un corso di musica (strumentale, di canto corale o propedeutica) e del corrispondente corso di solfeggio, con le modalità di cui ai successivi articoli 5, 6, 8, 9 e 10 della presente convenzione.

La convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata annuale; è da intendersi valida fino a espressa motivata manifestazione di volontà contraria da parte di uno dei Comuni aderenti.

E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti alla scadenza annuale.

ART. 3 - ENTE ASSOCIATO

Il Comune associato,

- si impegna a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in locali di sua proprietà o di enti che ne abbiano concesso l'uso al Comune medesimo, e ne assicura l'agibilità, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia;

- nomina un coordinatore, all'interno del proprio organico, per l'organizzazione del servizio "in loco" e ne comunica alla Scuola e al Comune capofila nome e cognome, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail e mansione svolta nel Comune. In particolare, il coordinatore collabora con la Scuola Civica di Musica:
- a) nell'organizzazione dei corsi (iscrizioni, versamenti delle tasse e relative ricevute, anagrafe degli alunni iscritti, formazione delle classi, determinazione degli orari, ecc.) e delle eventuali manifestazioni;
- b) nell'individuazione per tempo delle problematiche emergenti dalla gestione quotidiana dei corsi (eventuali necessità, disfunzioni, imprevisti, emergenze) e, ~ per quanto possibile, delle soluzioni più opportune;

ART. 4 - ENTE CAPO FILA

Il Comune capofila, attraverso la Scuola, si impegna:

- ad assumersi tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio, comprese le spese attinenti al personale docente e l'organizzazione delle manifestazioni, entro i limiti dei finanziamenti della RAS e delle contribuzioni dei Comuni associati e degli allievi iscritti. Restano escluse dalle competenze del Comune capofila le spese riferite agli edifici dei comuni consociati (agibilità, illuminazione, riscaldamento e pulizia).
- a fornire al Comune associato tutta la strumentazione didattica necessaria per il buon andamento del servizio
- a garantire l'organizzazione delle manifestazioni e dei saggi presso il Comune associato.
- a convocare i Comuni associati per definire la programmazione delle attività didattiche e per formulare eventuali proposte di modifica dello Statuto, delle rette annuali degli allievi e delle quote a carico dei Comuni.

ART. 5 - ADEMPIMENTI

Entro i termini fissati dalla Scuola Civica di Musica, ciascun Comune associato:

- a) Pubblica il bando contenente i termini per l'iscrizione alla Scuola;
- b) Riceve le domande di iscrizione degli allievi, trasmette alla scuola i dati anagrafici degli stessi ed in base ad esse indica alla Scuola quali e quanti corsi intende attivare;
- c) Riceve dalla Scuola Civica di Musica, sulla base delle domande pervenute, la proposta di attivazione dei corsi, indicandone il numero e il tipo, la composizione delle classi, il costo a carico del Comune e il numero delle aule che occorreranno per il regolare svolgimento delle lezioni.
- d) Comunica al Comune capofila, dopo la determinazione delle classi da parte della Scuola, l'adesione ai corsi. In mancanza di formale autorizzazione da parte del Comune associato, nessun corso potrà essere attivato.

ART. 6 - ATTIVAZIONE CORSI

Nei singoli Comuni aderenti possono essere istituiti corsi strumentali, corali o propedeutici qualora venga raggiunto il numero minimo di 5 allievi per classe.

L'istituzione dei corsi predetti comporta l'attivazione dei corrispondenti corsi di teoria e solfeggio, la cui frequenza è obbligatoria per tutti gli allievi della scuola. L'istituzione dei corsi per l'insegnamento delle discipline musicali di cui al comma 1, anche nell'ipotesi in cui la classe non raggiunga il numero minimo di 5 allievi, è ammessa alle condizioni di cui all'art. 9.

Le attività didattiche saranno svolte in forma:

1. individuale per i corsi di strumento base e per i corsi professionali;

2. collettiva per le classi di propedeutica, di canto corale e di solfeggio.

ART. 7 - ENTRATE DELL'ISTITUZIONE

Le quote dei Comuni associati, unitamente al contributo RAS ed alle tasse annuali versate dall'utenza, concorrono alla formazione del fondo che la Scuola Civica di Musica potrà utilizzare per l'erogazione del servizio.

ART. 8 ANNO ACCADEMICO

3. L'anno accademico è deliberato annualmente dal CDA della Scuola su proposta del Direttore. La sua durata è di **25** settimane di lezione articolate, di norma, nel periodo dal 1° novembre al 31 maggio.

ART. 9 - CONTRIBUZIONE A CARICO DEI COMUNI

Per la determinazione dei contributi a carico dei Comuni associati, il numero massimo di allievi per ciascun corso è così stabilito:

- a) corso di strumento: 10 allievi;
- b) corso di canto corale: 60 allievi;
- c) corso di propedeutica: 12 allievi;
- d) corso obbligatorio di teoria e solfeggio: 12 allievi.

Il Comune associato corrisponderà al Comune capofila la somma di:

- € 1.000 per ciascuno dei corsi di strumento, di propedeutica e di canto corale;
- € 480 per ciascun corso di solfeggio.

Per ciascun iscritto eccedente il numero massimo stabilito per i corsi corrisponderà quanto segue:

- a) € 100 per i corsi di strumento e di propedeutica;
- b) € 20 per i corsi di canto-corale;
- c) € 40 per i corsi di solfeggio.

Qualora vengano istituiti presso i Comuni aderenti corsi strumentali, corali, propedeutici, con un numero di allievi inferiore a 5, gli Enti interessati dovranno corrispondere:

- a) per corsi con 2 allievi per classe € 400,00
- b) per corsi con 3 allievi per classe € 600,00
- c) per corsi con 4 allievi per classe € 800,00".

Il Comune associato versa le quote di sua competenza al Comune capofila entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni.

ART. 9 *Bis* - ANTICIPAZIONI

In ragione delle ore di docenza necessarie per l'attivazione dei corsi presso ciascun Ente Associato, il Comune capo-fila, prima ancora dell'avvio delle attività didattiche, determina l'entità della somma che ogni Comune dovrà versare anticipatamente nelle casse comunali di Marrubiu.

La suddetta anticipazione viene richiesta a garanzia di un eventuale mancato o insufficiente finanziamento Regionale, fermo restando l'impegno in capo al Comune capo-fila di procedere al rimborso delle somme anticipate dai Comuni aderenti alla Scuola, nel caso di adeguato trasferimento dei fondi Regionali ex L.R.28/97.

ART IO - ACCORPAMENTO COMUNI

I comuni che non raggiungono il numero minimo di allievi per poter attivare un corso, possono unirsi ai comuni vicini, previo accordo tra le Amministrazioni.

Per l'attivazione dei corsi ciascun comune pagherà una quota corrispondente alla misura prevista per gli allievi eccedenti, di cui al precedente articolo 9.

Entro la data di inizio dell'anno accademico, tali comuni dovranno versare la quota dovuta all'ente capofila.

ART. 11- TASSA DI ISCRIZIONE E TASSA DI FREQUENZA

La tassa di iscrizione alla Scuola a carico dell'utenza frequentante è fissata dalla Scuola Civica di Musica, senza distinzione di corso.

La frequenza dei corsi, inoltre, è subordinata al pagamento di una tassa annuale, il cui importo è determinato dalla Scuola Civica di Musica.

L'importo della tassa di frequenza, i termini e le modalità di versamento saranno stabiliti e resi noti prima della pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di iscrizione.

ART.12 - CONTROVERSIE

I problemi connessi all'applicazione della presente convenzione potranno essere deferiti, per la loro risoluzione, ad un collegio arbitrale composto da tre membri e nominato dalle parti.

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente capofila e dell'ente associato

Per accettazione

Per l'ente capofila

Per l'ente associato